

## **Legge di bilancio 2023: aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata**



Gentile Cliente,

con la presente desideriamo informarLa che la Legge di Bilancio 2023 ha **incrementato i limiti che consentono l'applicazione del regime di contabilità semplificata per imprese**, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, **detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi**, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, **non siano superiori a:**

- i) **500.000,00 euro**, per le imprese aventi per **oggetto prestazioni di servizi** (limite previgente pari a 400.000,00 euro);
- ii) **800.000,00 euro**, per le imprese **aventi per oggetto altre attività** (limite previgente pari a 700.000,00 euro).

I predetti limiti **devono essere computati tenendo conto dei ricavi che sono:**

- i) **"percepiti in un intero anno"** (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l'attività; in questo caso, **occorre anche procedere al ragguglio ad anno**);
- ii) **"conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico"**.

Quest'ultimo criterio è utilizzato **solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato**; in tutti gli altri casi, **i ricavi sono considerati in base al principio di cassa**. L'intervento **non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni**, i quali adottano "naturalmente" **il regime di contabilità semplificata** (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), **indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti** (art. 3 co. 2 del DPR 695/96).

La modifica dei predetti limiti **è entrata in vigore l'1.1.2023** ed esplica i propri effetti **anche sui limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell'IVA**, di cui all'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542.

**La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente**

## Premessa

L'art. 1 co. 276 della L. 29.12.2022 n. 197 (pubblicata sulla G.U. 29.12.2022 n. 303) **eleva l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata**, di cui all'art. 18 del DPR 600/73. Non constano ulteriori interventi al regime sotto il profilo degli obblighi contabili e per quanto riguarda la determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 66 del TUIR.

## Osserva

**La predetta modifica non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni**, i quali adottano "naturalmente" il regime di **contabilità semplificata** (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti (art. 3 co. 2 del DPR 695/96).

## Ambito soggettivo

Detto regime è applicabile da:

- **imprese individuali** (le quali, ove ne ricorrano le condizioni, possono alternativamente utilizzare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014);
- **snc, sas e soggetti equiparati** ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- **enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente**;
- **trust, se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente**.

## Limiti di ricavi

Per i predetti soggetti **la contabilità semplificata rappresenta il regime naturale se i ricavi**, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, **non superano**:

- **500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi** (il limite previgente era 400.000,00 euro);
- **800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività** (il limite previgente era 700.000,00 euro).

## Osserva

I limiti devono **essere computati tenendo conto dei ricavi** che sono:

- **"percepiti in un intero anno"** (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l'attività; in questo caso, occorre anche procedere al ragguglio ad anno);
- **"conseguiti nell'ultimo anno di applicazione** dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico.

**Quest'ultimo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato**; in tutti gli altri casi, **i ricavi sono considerati in base al principio di cassa**.

## Decorrenza

**La modifica è entrata in vigore l'1.1.2023.** Pertanto, tenuto anche conto dei chiarimenti a suo tempo forniti dalla circolare Agenzia delle Entrate 24.8.2001 n. 80/E, con riferimento a un precedente adeguamento delle soglie, ne consegue che, **per individuare il regime contabile "naturale" per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000,00 o 800.000,00 euro di ricavi.**

### Osserva

Soltanto **se in tale anno hanno percepito** o conseguito ricavi di ammontare **non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato nel 2023.**

## Liquidazione trimestrale IVA

La modifica esplica effetti anche sui **limiti per la liquidazione con periodicità trimestrale dell'IVA**, di cui all'art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542.

### Osserva

Ai sensi dell'art. 14 co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183, infatti, *"i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata"*. La disposizione era stata introdotta proprio per **porre fine al disallineamento tra la disciplina IVA e quella ai fini delle imposte dirette generata** dall'art. 7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70 che, nell'incrementare i limiti per l'utilizzo della contabilità semplificata, aveva modificato solo l'art. 18 del DPR 600/73 e non anche l'art. 7 del DPR 542/99.

Come precisato dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 13.2.2012 n. 15, tramite la disposizione **i limiti di riferimento per beneficiare delle semplificazioni ai fini IVA sono allineati con quelli previsti per le imposte dirette.**

### Osserva

Resta fermo che il parametro cui **fare riferimento ai fini IVA non sono i ricavi, ma il volume d'affari.**

Ne consegue che, dal 2023, **la facoltà di liquidare trimestralmente l'IVA dovrebbe essere riconosciuta ai soggetti passivi che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, oppure a 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.**

**Fine della Circolare N° 07/2023**